CAMERA DEI DEPUTATI N. 985

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PARLATO

Istituzione della graduatoria nazionale ad esaurimento dei concorrenti dichiarati idonei nei concorsi per le scuole elementari e materne

Presentata il 10 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Decine di migliaia di insegnanti hanno acquisito da tempo la maturità e l'esperienza necessarie alla loro consacrazione morale e professionale di maestri, attraverso anni e anni di precariato umiliante, di supplenze disagevoli e mortificanti e, pure, avendo superato uno o più concorsi con l'ottenimento della idoneità, restano tuttora fuori dai ruoli delle scuole elementari e delle scuole materne: restano, cioè, disoccupati, non godono di alcuna protezione, e, dunque, non hanno prospettive di lavoro, devono ritentare, devono sperare che andrà meglio la prossima volta, e quando la necessità di sostentare le famiglie e sé stessi, nelle lunghe intrepide attese, non li espone ai rischi di facili allettanti deviazioni (quanti insegnanti disoccupati, stanchi di attendere manne impossibili, sono finiti e finiscono nei ruoli più accessibili della delinquenza o del terrorismo !), devono arrangiarsi, penosamente, devono accontentarsi di incarichi di quattro soldi in una delle tantissime scuole autorizzate, spesso di dubbia moralità, di cui l'Italia è gremita, devono accettare un po' di lezioncine private che non garantiscono nulla di edificante e nulla di sostanzioso !

Siamo preoccupati dell'avvenire di queste decine di migliaia di paria della scuola, e preoccupati altresì dell'avvenire della scuola alla quale non possono giovare affatto sfilze di concorsi e miriadi di attestati di idoneità (decine di migliaia di

concorrenti per poche centinaia di posti quasi sempre aggiudicati in partenza per meriti politici, e decine di migliaia di idonei, e cioè di turlupinati con la patente governativa, di beffati a vita che continueranno a sperare disperatamente).

Siamo anche convinti che la rimoralizzazione della società italiana è un processo lungo e difficile, certamente, ma che, comunque, non potrà mai essere concretamente avviato se non quando saranno state smantellate tutte le occasioni che il regime sa cercare e trovare (i concorsi, per esempio !) per poter consolidare il suo sfrontato strapotere che è fondato sul trionfo del distintivo sul merito. Riteniamo, in sostanza, che soltanto la pratica sostanziale degli autentici sistemi democratici potrà dare sostanza ad una democrazia che sta tuttora impappinata fra le enfasi dei discorsoni demagogici.

Condividiamo quindi la certezza che le migliaia di insegnanti (i quali, tentando e ritentando concorsi prefabbricati e previnti dai più distintivati colleghi, di speranze vivono e disperati sono destinati a morire), meritino – altro che una platonica idoneità ! – la concreta considerazione di una Repubblica fondata davvero sul lavoro, il segno tangibile della sua onesta volontà di offrire loro, finalmente, prospettive serie di una dignitosa situazione.

Sulla base di queste considerazioni formuliamo la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita la graduatoria nazionale ad esaurimento dei concorrenti che hanno superato con l'ottenimento della idoneità i concorsi banditi ed espletati fino alla data di entrata in vigore della presente legge per le scuole elementari e le scuole materne.

ART. 2.

1. La graduatoria è redatta da una commissione nominata e presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle graduatorie provinciali trasmesse dai provveditori agli studi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. Della commissione di cui all'articolo 2 fanno parte un rappresentante per ciascun sindacato nazionale della scuola e un rappresentante per ciascun provveditorato regionale.

ART. 4.

1. L'idoneo chiamato a ricoprire il posto, in qualsiasi provincia venga messo a sua disposizione, può rifiutarsi di accettarlo una sola volta. In tal caso, è retrocesso all'ultimo posto della graduatoria. Rifiutando ancora una volta, è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla graduatoria.

ART. 5.

1. Agli idonei inseriti nella graduatoria nazionale è riservato il 25 per cento dei posti da assegnare nei concorsi che saranno banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. La eventuale partecipazione ai concorsi non pregiudica i diritti degli idonei.